Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 294 del 19 dicembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
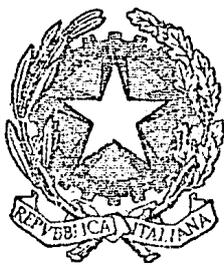
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 19 dicembre 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 1998.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Alfonso Amelia fu Ludovico, in comune di Torremaggiore (Foggia) . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 1999.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Alfonso del Sordo Edvige fu Raffaele, in comune di Foggia . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2000.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Alfonso Luigi fu Ludovico, in comune di San Severo (Foggia) . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2001.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Amato Cantorio Casto fu Giuseppe, in comune di Irsina (Matera) . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2002.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Amato Cantorio Giuseppe fu Eugenio, in comune di Ferrandina (Matera) . . . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2003.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Daniele Antonio fu Domenico, in comune di Otranto (Lecce) . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2004.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Antonio Giuseppe fu Agostino, in comune di Irsina (Matera) . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2005.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Amicis Arturo fu Tommaso, in comune di Cerignola (Foggia) . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2006.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Biase Maria-Filomena di Luigi, maritata Scaramella, in comune di Lucera (Foggia) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2007.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi di De Bonis Domenico fu Antonio, in comune di Genzano (Potenza) . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2008.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Cicco Camillo fu Casto, in comune di Miglionico (Matera) . . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2009.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Iulio Corrado e Renato fu Salvatore, in comune di Lucera (Foggia) . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2010.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Leone Franca fu Teodorico, in comune di Manfredonia (Foggia) . . .. Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2011.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Leone Vittorio di Teodorico, in comune di Manfredonia (Foggia) . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2012.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dell'Agli Girolamo fu Corrado, in comune di Genzano (Potenza) . . . . . Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2013.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dell'Agli Rosalia fu Corrado, in comune di Genzano (Potenza) . . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2014.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Delli Santi Cimaglia Gonzaga Caterina fu Francesco, in comune di Poggio Imperiale (Foggia). Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2015.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Del Pezzo Elena fu Nicola, in comune di Lavello (Potenza) . . . . Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2016.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Del Sordo Margherita fu Raffaele, in comune di Torremaggiore (Foggia) . . . . Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2017.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Lucretiis Giuseppe di Carlo, in comune di Foggia . . . . Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2018.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Marco Filomena fu Prospero, in comune di Stigliano (Matera) Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2019.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Marco Lidia fu Vincenzo, in comune di Brindisi . . . . . Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2020.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Marco Lucio fu Pietro, in comune di Brindisi . . . Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2021.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Marco Maria fu Vincenzo, maritata Vallone, in comune di Brindisi . . Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA novembre 1952, n. 2022.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Martino Concetta fu Felice, in comune di Cerignola (Foggia) . . . . . Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2023.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Martino Norante Giulio fu Giuseppe, in comune di Foggia . . . . . . Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2024.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Notaristefano Francesco fu Lorenzo, in comune di Massafra (Taranto) . . Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2025.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Notaristefano Francesco fu Lorenzo, in comune di Palagianello (Taranto) . . . . Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2026.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Pasquale Aurelio fu Raffaele, in comune di Torremaggiore (Foggia) . . . . . Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2027.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Peppo Alfonso fu Federico, in comune di Lucera (Foggia) Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2028.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Petra Giulio fu Carlo, in comune di Foggia Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2029.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Errico Gerardo di Potito, in comune di Cerignola (Foggia) Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2030.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Ruggieri Pietro fu Nicola, in comune di Miglionico (Matera) Pag. 45

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 1998.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Alfonso Amelia fu Ludovico, in comune di Torremaggiore (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Alfonso Amelia fu Ludovico, per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Alfonso Amelia fu Ludovico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 15.87.76, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 154. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Alfonso Amelia fu Ludovico, in comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4196*)					
Sterparone	97	59	—	Incolto sterile . .	—	1	04	96	—
Id.	97	58	—	Seminativo	II	6	41	68	2.759,22
Id. .	97	25	—	Id.	II	7	12	67	3.064,48
Id. .	97	60	—	Incolto sterile	—	1	28	45	—
				Totali . .		15	87	76	5.823,70

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Pensato Leonardo;
Est: con la stessa proprietà;
Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: con Del Sordo Margherita.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.514.162 (unmilionecinquecentoquattordicimilacentosessantadue), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1952, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 1923.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Alfonso Del Sordo Edvige fu Raffaele, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Alfonso Del Sordo Edvige fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Alfonso Del Sordo Edvige fu Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 12.49.59, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 157. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Alfonso Del Sordo Edvige fu Raffaele, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 283*)									
Masseria Doganiera	10	1	a	Pascolo	II	12	49	59	2 624,13

Il terreno sopradescritto confina:

Nord e est: con la stessa proprietà;
Sud con D'Alfonso Del Sordo Felice;
Ovest: con strada vicinale tratturello Villanova.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 656.032,50 (seicentocinquantaseimilatrentadue e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2000.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Alfonso Luigi fu Ludovico, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Alfonso Luigi fu Ludovico, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Alfonso Luigi fu Ludovico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 7.87.16, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 155. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Alfonso Luigi fu Ludovico, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1004)					
S. Antonio . . .	5	15	—	Seminativo	III	2	69	90	836,69
Id.	5	116	—	Id.	III	5	17	26	1.603,50
				Totali		7	87	16	2 440,19

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Antonucci Filomena fu Sabino;
Est: con strada vicinale Ripalta;
Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: con De Cata Angelo di Vincenzo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 658.851,30 (seicentocinquantottomilaottocentocinquantuno e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2001.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di D'Amato Cantorio Casto fu Giuseppe, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Amato Cantorio Casto fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Amato Cantorio Casto fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), per una superficie di ettari 17.09.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 157. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Amato Cantorio Casto fu Giuseppe, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3552)					
Siggiano	2	9	—	Seminativo	IV	17	09	99	2.308.48

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Scafarelli Gerardo;

Ovest e *sud*: con Nugent Margherita;

Est: con la strada vicinale Gazzetta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 715.628,80 (settecentoquindicimilaseicentoventotto e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2002.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Amato Cantorio Giuseppe fu Eugenio, in comune di Ferrandina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Amato Cantorio Giuseppe fu Eugenio, per i terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Amato Cantorio Giuseppe fu Eugenio, per i terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera), della superficie di ettari 97.54.67, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 71.24.43, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 26.30.24.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 158. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Amato Cantorio Giuseppe fu Eugenio, in comune di Ferrandina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 690*)					
Appetto del Principe	93	16	—	Seminativo .	II	2	50	60	776,86
Id.	93	17	—	Id. . . .	III	30	63	86	6.434,11
Id.	93	18	—	Pascolo cespugliato . .	II	27	94	06	1.676,45
Id. . . .	93	19	—	Seminativo .	II	1	92	23	595,91
				(*Partita catastale n. 4510*)					
Id.	93	29	—	Incolto produttivo	unica	0	07	50	1,20
				Totali	.	63	08	25	9.484,53

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Rago Lorenzo;
Est: con Spirito Nicola;
Sud: con strada comunale tratturo delle Montagne.
Ovest: con terreni della stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 690*)					
Appetto del Principe	93	10	—	Pascolo . . .	I	1	70	31	170,31
Id. .	93	27	—	Seminativo	II	4	11	20	1.274,72
Id. . . .	93	26	—	Pascolo	I	1	55	20	155,20
Id.	93	12	—	Seminativo .	II	0	79	47	246,35
				Totali . . .		8	16	18	1.846,58

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col torrente Gruso e con strada comunale delle Montagne;
Est: con Gallicchio Alessandro;
Sud: col torrente Salandrella;
Ovest: con terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.883.515,20 (duemilioniottocentottantatremilacinquecentoquindici e cent. 20) per il 1° corpo, L. 534.413,05 (cinquecentotrentaquattromilaquattrocentotredici e cent. 05) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1ª Corpo .	63	08	25	9.484,53
2ª Corpo .	8	16	18	1.846,58
In complesso . .	71	24	43	11.331,11

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.417.928,25 (tremilioniquattrocentodiciassettemilanovecentoventotto e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Amato Cantorio Giuseppe fu Eugenio, in comune di Ferrandina (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 690*)					
Appetto del Principe	93	28	—	Seminativo	II	3	87	10	1.200.01
Id.	93	12	—	Id.	II	11	12	14	3.447,64
Id. . . .	93	13	—	Pascolo cespugliato	I	11	31	00	1.017,90
				Totali		26	30	24	5.665,55

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col torrente Gruso;
Est: con proprietà dello stesso;
Sud: col torrente Salandrella;
Ovest: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2003.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Daniele Antonio fu Domenico, in comune di Otranto (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Daniele Antonio fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato, non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente un parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Daniele Antonio fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 147.31.55, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, *foglio n.* 150. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Daniele Antonio fu Domenico, in comune di Otranto (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1245)					
Masseria Pagliarone	8	24	—	Uliveto	III	45	42	15	12.718,02
Id.	8	25	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	32	8,26
Id.	8	26	—	Seminativo	V	0	03	52	2,46
Id.	8	28	—	Uliveto	III	9	32	94	2.612,23
Id.	8	29	—	Id.	III	16	17	00	4.527,60
Masseria San Carlo	7	15	a	Pascolo cespugliato	I	6	07	20	637,20
Id.	7	15	b	Uliveto	IV	19	97	20	3.195,52
Id.	7	15	c	Id.	III	27	12	80	7.565,84
Id.	7	46	—	Id.	IV	7	63	10	1.220,96
					Totali	131	86	23	32.488,09

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Marati Nicolò, Grassi Orsini Ducas Guglielmo;
Est: con proprietà Scollato Salomone e strada comunale per Borgagne;
Sud: con proprietà Marati Nicolò;
Ovest: con proprietà Tamborino Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1245)					
Masseria La Furca	6	21	—	Uliveto	IV	15	45	32	2.472,52

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Daniele Luigi;

Est: con proprietà Grassi Orsini Ducas Guglielm.;

Sud: con proprietà fratelli Papadia fu Pasquale;

Ovest: con proprietà della stessa ditta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 13.099.626,05 (tredicimilioninovantanovemilaseicentoventisei e cent. 05) per il 1° corpo e di L. 1.013.733,20 (unmilionetredicimilasettecentotrentatre e cent. 20) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	131	86	23	32.488,09
2° Corpo	15	45	32	2.472,52
In complesso . .	147	31	55	34.960,61

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 14.113.359,25 (quattordicimilionicentotredicimilatrecentocinquantanove e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, numero 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2004.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Antonio Giuseppe fu Agostino, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Antonio Giuseppe fu Agostino, per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Antonio Giuseppe fu Agostino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), per una superficie di ettari 74.93.67, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 160. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Antonio Giuseppe fu Agostino, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 634)					
Piana dei Carri . .	50	2	—	Seminativo	III	20	11	79	5.029,47
Id. .	50	12	—	Id.	III	7	28	00	1.820 —
Isca della Madonna	50	31	—	Id.	III	12	62	30	3.155,75
Piana dei Carri	50	14	—	Id.	II	34	91	58	11.173,04
					Totali	74	93	67	21 178,26

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada provinciale di Tolve;
Sud e est: con terreni dello stesso proprietario;
Ovest: con l'agro di Tolve.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.135.856,30 (seimilionicentotrentacinquemilaottocentocinquantasei e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2095.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Amicis Arturo fu Tommaso, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Amicis Arturo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Amicis Arturo fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 62.45.09, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 161. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Amicis Arturo fu Tommaso, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8283)					
Pignatella	282	4	b	Seminativo	II	29	68	62	11.577,63
Id.	282	10	—	Id.	III	21	37	30	6.411,90
S. Andrea	283	2	—	Id.	II	11	39	17	4.442,78
				Totali . . .		62	45	09	22.432,31

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con Persichelli Savino fu Alfonso, Marano Michele fu Francesco, Pinelli Giuseppe fu Samuele e con Di Nunno Serafino fu Nicola;

Nord-ovest: con la stessa proprietà;

Ovest: con strada vicinale Scarafone;

Sud: con regio tratturo Candela-Montegentile.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.896.519,60 (cinquemilioniottocentonovantaseimilacinquecentodiciannove e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2066.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Biase Maria-Filomena di Luigi, maritata Scaramella, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Biase Maria Filomena di Luigi, maritata Scaramella, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Biase Maria-Filomena di Luigi, maritata Scaramella, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 12.55.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 162. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Biase Maria-Filomena di Luigi, maritata Scaramella, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 798*)					
San Marcello	63	1	—	Pascolo .	II	12	55	30	2.259,54

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con la stessa proprietà;
Sud-est: con la strada comunale Vado-Biccari;
Sud-ovest: con Lo Rè Guido fu Antonio;
Nord-ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 564.885 (cinquecentosessantaquattromilaottocentottantacinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2007.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà degli eredi di De Bonis Domenico fu Antonio, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi di De Bonis Domenico fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi di De Bonis Domenico fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 241.16.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 163. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta eredi di De Bonis Domenico fu Antonio, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO *(Partita catastale n. 1015)*					
Corbo	61	3	—	Seminativo	III	60	21	62	15.054,05
Id.	61	18	—	Id.	III	9	95	20	2.488 —
Id.	61	6	—	Pascolo	II	19	65	60	1.375,92
Id.	61	21	—	Seminativo	IV	3	18	40	477,60
Masseria Addone	61	7	—	Id.	IV	22	17	60	3.326,40
Id.	61	23	—	Pascolo	II	45	40	00	3.178 —
Id.	61	24	—	Id.	I	23	06	41	2.191,69
Id.	61	25	—	Seminativo arborato	III	1	95	20	761,28
Id.	61	20	—	Seminativo	IV	9	08	68	1.363,02
				Totali		194	68	71	30.215,36

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Petraccone Michele fu Gaetano e Loreto Filomena fu Michele;
Est: con De Bonis Luigi fu Antonio;
Ovest: con strada comunale passata dei Butteri;
Sud: con agro del comune di Irsina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO *(Partita catastale n. 1015)*					
Corbo	60	18	—	Seminativo	II	7	94	69	2.699,91

Il terreno sopradescritto confina:
Nord ed *ovest*: con strada vicinale Siano;
Est: con strada comunale dei Butteri;
Sud: con Sardone Luigi fu Domenico e Battaglino Donato di Vito.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO *(Partita catastale n. 1015)*					
Corbo	60	11	—	Incolto produttivo	unica	1	44	63	23,14
Fiorano	59	15	—	Seminativo	II	8	00	48	2.721,63
Id.	59	20	—	Id.	III	10	20	40	2.551 —
Corbo	60	9	—	Id.	II	18	88	00	6.419,18
				Totali		38	53	51	11.714,95

I terreni sopradescritti confinano:
Ovest: con Branca Guido fu Ascanio;
Sud: con agro del comune di Irsina;
Est: con proprietà del medesimo.
Il corpo è intersecato nel senso nord-sud dal torrente Percopo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 9.164.604 (novemilionicentosessantaquattromilaseicentoquattro) per il 1° corpo, L. 755.974,80 (settecentocinquantacinquemilanovecentosettantaquattro e cent. 80) per il 2° corpo, L. 3.320.302,20 (tremilionitrecentoventimilatrecentodue e cent. 20) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	194	68	71	30.215,36
2° Corpo	7	94	09	2.699,91
3° Corpo	38	53	51	11.714,95
In complesso	241	16	31	44.630,22

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 13.240.881 (tredicimilioniduecentoquarantamilaottocentottantuno), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2008.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Cicco Camillo fu Casto, in comune di Miglionico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Cicco Camillo fu Casto, per i terreni ricadenti nel comune di Miglionico (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Cicco Camillo fu Casto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Miglionico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 21.74.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 165. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Cicco Camillo fu Casto, in comune di Miglionico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 748*)					
Tre confini	28	29	—	Seminativo	III	19	82	56	4.758,15
Id.	28	31	—	Id.	IV	1	92	24	288,36
				Totali		21	74	80	5.046,51

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà De Ruggieri Pietro;
Sud: con proprietà Angelo Rodolfo Castellano;
Ovest: con la stessa proprietà;
Est: col limite del comune di Montescaglioso.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.491.604,05 (unmilionequattrocentonovantunomilaseicentoquattro e cent. 5) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA novembre 1952, n. 2009.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Iulio Corrado e Renato fu Salvatore, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Iulio Corrado e Renato fu Salvatore, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Iulio Corrado e Renato fu Salvatore, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 12.47.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 166. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Iulio Corrado e Renato fu Salvatore, 1/2 ciascuno, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3617)					
Costa Robertacci	111	25	—	Incolto produttivo	unica	0	02	08	0,42
id.	111	142	—	Seminativo .	II	12	45	22	4.980,88
				Totali	.	12	47	30	4.981,30

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Eredi Curato Giandomenico;
Est: con Iamele Fernando ed altri;
Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: con Iamele Attilio ed altri fu Rocco.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.295.133,80 (unmilioneduecentonovantacinquemilacentotrentatre e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2010.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Leone Franca fu Teodorico, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Leone Franca fu Teodorico, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Leone Franca fu Teodorico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 9.43.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 167. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Leone Franca fu Teodorico, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 3064*)					
Cutino	99	9	a	Seminativo . .	I	9	43	88	3.775,51

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la stessa proprietà,
Est: con De Leone Vittorio fu Teodorico;
Sud: con tratturo Foggia-Versentino;
Ovest: con i limiti del comune di Foggia.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 981.632,60 (novecentottantunomilaseicentotrentadue e centesimi 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2011.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Leone Vittorio di Teodorico, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Leone Vittorio di Teodorico, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia):

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Leone Vittorio di Teodorico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 3.21.78, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 168. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Leone Vittorio di Teodorico, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3064)									
Cutino	99	9	b	Seminativo	I	3	21	78	1.287,12

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la stessa proprietà;
Est. con Pedone Michele di Antonio;
Sud: con tratturo Foggia-Versentino;
Ovest: con De Leone Franca di Teodorico.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 334.651,20 (trecentotrentaquattromilaseicentocinquantuno e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2012.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dell'Agli Girolamo fu Corrado, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Dell'Agli Girolamo fu Corrado, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Dell'Agli Girolamo fu Corrado, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 22.61.81, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 169. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta dell'Agli dott. Girolamo fu Corrado, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 1047*)					
Matina Grande	74	31	a	Seminativo	III	21	37	01	5.342,52

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con dell'Agli Vittorio fu Corrado;
Ovest: con il tratturo Palmira-Monteserico;
Sud: con Laginestra Rocco-Emilio di Raffaele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 1047*)					
Masseria Cardacino	74	22	a	Seminativo	II	1	24	80	424,32

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà del medesimo;
Est: con dell'Agli Vittorio fu Corrado;
Sud: con la strada comunale di Capradosso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.576.043,40 (unmilionecinquecentosettantaseimilaquarantatre e cent. 40) per il 1° corpo, L. 118.809,60 (centodiciottomilaottocentonove e cent. 60) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	21	37	01	5.342,52
2° Corpo	1	24	80	424,32
In complesso	22	61	81	5.766,84

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.694.853 (unmilioneseicentonovantaquattromilaottocentocinquantatre), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2013.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dell'Agli Rosalia fu Corrado, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Dell'Agli Rosalia fu Corrado, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Dell'Agli Rosalia fu Corrado, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 12.52.22, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 24. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Dell'Agli Rosalia fu Corrado, maritata Mennuni, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1056)					
Pezzalonga	75	33	—	Seminativo	II	12	38	77	4.211,81
Id.	75	34	—	Pascolo	I	0	13	45	12,78
				Totali		12	52	22	4.224,59

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Cilla Rocco-Michele di Antonio e Manchise Nicola-Maria fu Canio;
Est: con Mazzoccoli Michele fu Donato;
Sud: con strada comunale tratturo di Irsina;
Ovest: con proprietà della medesima.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.183.332,50 (unmilionecentottantatremilatrecentotrentadue e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2014.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Delli Santi Cimaglia Gonzaga Caterina fu Francesco, in comune di Poggio Imperiale (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Delli Santi Cimaglia Gonzaga Caterina fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Poggio Imperiale (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Delli Santi Cimaglia Gonzaga Caterina fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Poggio Imperiale (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 16.67.85, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 170. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Delli Santi-Cimaglia Gonzaga Caterina fu Francesco, in comune di Poggio Imperiale (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 1104*)					
Cimaglia	21	60	—	Seminativo	III	6	98	10	1.605,60
Id.	21	59	—	Id.	III	7	54	98	1.736,45
Id.	21	58	—	Id.	III	2	14	77	493,96
				Totali		16	67	85	3.836,01

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la stessa proprietà;
Sud-est: con la strada di bonifica Apricena-San Nazario;
Ovest: con la strada comunale Cimaglia.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.054.902,75 (unmilionecinquantaquattromilanovecentodue e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2015.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Del Pezzo Elena fu Nicola, in comune di Lavello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Del Pezzo Elena fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Del Pezzo Elena fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 22.90.46, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 25. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Del Pezzo Elena fu Nicola, in comune di Lavello (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4654*)					
Passo della Cannazza	58	5	—	Seminativo arborato	II	22	90	46	9.161,90

Il terreno sopradescritto confina:
Sud-est: con Fosso della Foragine;
Nord: con strada comunale delle Coste;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.656.951 (duemilioniseicentocinquantaseimilanovecentocinquantuno), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2016.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Del Sordo Margherita fu Raffaele, in comune di Torremaggiore (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Del Sordo Margherita fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Del Sordo Margherita fu Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 4.09.03, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 171. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Del Sordo Margherita fu Raffaele, in comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 feburaio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4194*)					
Sterparone	97	57	—	Incolto sterile	—	0	58	24	—
Id.	97	24	—	Seminativo	II	2	95	22	1.269,45
Id.	97	14	—	Id.	II	0	55	57	238,95
				Totali		4	09	03	1.508,40

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Pensato Leonardo;
Est: con D'Alfonso Amelia;
Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 392.184 (trecentonovantaduemilacentottantaquattro), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2017.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Lucretiis Giuseppe di Carlo, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Lucretiis Giuseppe di Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Lucretiis Giuseppe di Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 20.83.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 152. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Lucretiis Giuseppe di Carlo, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 333)					
Vulgano	22	16	—	Seminativo	II	20	83	05	8.957,11

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stessa proprietà;
Est: con De Petra Giulio e Lo Muzio Nicola;
Sud: con Di Mola Ferdinando fu Saverio;
Ovest: col torrente Vulgano.

Indennità di espropriazione offerta è L. 2.328.848,60 (duemilionitrecentoventottomilaottocentoquarantotto e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2018.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Marco Filomena fu Prospero, in comune di Stigliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Marco Filomena fu Prospero, per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Marco Filomena fu Prospero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 44.68.16, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 151. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Marco Filomena fu Prospero, maritata Vitale, in comune di Stigliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4998*)					
Petto Petriello	77	6	—	Pascolo arborato	III	21	01	46	1.891,32
Id.	77	5	—	Incolto produttivo	II	14	80	98	148,10
Id.	77	4	—	Fabbricato rurale	—	0	02	00	—
Id.	77	2	—	Pascolo arborato	I	8	83	72	1.723,25
				Totali		44	68	16	3 762 67

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con terreni della stessa proprietà;
Sud: con Virelli Antonio fu Giuseppe e Laviani Pietro e germani fu Filippo;
Ovest: con il vallone di Santa Maria e con Laviani Pietro e germani fu Filippo;
Est: con la strada comunale di Caporotondo, e con Fugillo Ferdinando di Francesco-Antonio.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.097.867,30 (unmilionenovantasettemilaottocentosessantasette e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2016.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Marco Lidia fu Vincenzo, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Marco Lidia fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Marco Lidia fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 15.00.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 150. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Marco Lidia fu Vincenzo, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 8436*)					
Flaminio	116	8	—	Seminativo	IV	6	61	65	1.124,81
Id.	116	10	—	Id.	IV	1	32	00	224,40
Id.	116	9	—	Id.	IV	1	75	69	298,67
Id.	116	11	—	Id.	IV	2	52	81	429,78
Santa Lucia	116	7	—	Id.	V	2	78	56	222,85
				Totali . .		15	00	71	2.300,51

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Balsamo Pio di Salvatore;
Est: con la strada vicinale vecchia per Torchiarolo;
Sud: con la strada vicinale Taverna;
Ovest: con la stessa proprietà De Marco Lidia fu Vincenzo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 806.292,75 (ottocentoseimiladuecentonovantadue e centesimi 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2020.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Marco Lucio fu Pietro, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Marco Lucio fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato inoltre che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Marco Lucio fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 62.65.26, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 43.85.10, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 18.80.16.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 149. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Marco Lucio fu Pietro, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6646)					
Angelini . . .	181	23	—	Vigneto . .	IV	13	31	00	15.972 —
Id. .	181	75	—	Id. .	IV	5	95	47	7.145.64
Id.	181	30	—	Seminativo .	IV	1	24	80	212 16
Fiume Piccolo	181	103	—	Vigneto .	III	0	40	70	671,55
Id. .	181	104	—	Id.	III	1	21	00	1.996,50
Id. .	181	105	—	Seminativo	IV	1	22	00	227 40
Id. .	181	106	—	Vigneto	III	0	87	10	1.437 15
Id. .	181	107	—	Id.	III	0	71	50	1 170 75
Id. .	181	108	—	Id.	III	0	72	50	1 136 25
Angelini	181	80	—	Id.	III	11	92	23	19 671 73
Id.	181	81	—	Seminativo	IV	2	82	20	473 74
Fiume Piccolo	181	109	—	Vigneto	III	1	38	70	2.238.55
Id. .	181	110	—	Seminativo	IV	2	05	90	350,03
				Totali . . .		43	85	10	52 808,45

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà della ditta Solari Maria Giovanna fu Vito, ecc.;
Est: con proprietà della ditta De Marco Pietro, Giuseppina ecc. e con proprietà della ditta intestataria;
Sud: con proprietà della ditta intestataria e con la ditta De Palma Vito fu Gaetano;
Ovest: con proprietà della ditta Istituto dei Fondi Rustici.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 17.540.744,10 (diciassettemilionicinquecentoquarantamilasettecentoquarantaquattro e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Marco Lucio fu Pietro, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6646)					
Angelini	181	97	—	Vigneto .	IV	4	83	00	5.796 —
Id.	181	86	—	Seminativo	IV	0	70	00	119 —
Fiume Piccolo	181	82	—	Vigneto	III	9	70	29	16.009.81
Id. .	181	111	—	Seminativo .	IV	0	95	20	161.84
Angelini . . .	181	80	—	Vigneto .	III	2	61	67	4.317,62
				Totali . . .		18	80	16	26.404 27

I terreni sopradescritti confinano:
Est, ovest e *sud*: con terreni della stessa proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2021.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Marco Maria fu Vincenzo, maritata Vallone, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Marco Maria fu Vincenzo, maritata Vallone, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Marco Maria fu Vincenzo, maritata Vallone, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 7.74.32, *specificamente* descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 148. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Marco Maria fu Vincenzo, maritata Vallone, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8433)					
Flaminio	155	10	—	Seminativo	IV	2	14	90	365,34
Id.	155	13	—	Id.	IV	5	59	42	951,02
				Totali	.	7	74	32	1.316,36

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della stessa proprietaria De Marco Maria;
Sud: con proprietà dei fratelli De Marco Nicola e Pietro fu Vincenzo;
Est: con proprietà della medesima proprietà De Marco Maria;
Ovest: con proprietà di Crotti Enzo fu Adelmo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 460.726 (quattrocentosessantamilasettecentoventisei), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2022.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Martino Concetta fu Felice, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Martino Concetta fu Felice, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia).

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Martino Concetta fu Felice, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 9.65.11, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 172. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Martino Concetta fu Felice, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4373*)					
Valle Cannella . . .	411	3	—	Seminativo	III	9	65	11	2.895,34

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con Ippolito Michele ed altri fu Giulio;
Est: con la stessa proprietà e con strada vicinale Perillo;
Sud-est: con Grella Edoardo fu Luigi;
Ovest: con Zezza Maria e Beatrice fu Giulio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 781.741,80 (settecentottantunomilasettecentoquarantuno e centesimi 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2023.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Martino Norante Giulio fu Giuseppe, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Martino Norante Giulio fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230. ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Martino Norante Giulio fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 24.69.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 145. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Martino Norante Giulio fu Giuseppe, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2369)									
Gavita . . .	106	20	—	Pascolo	II	24	69	00	5.184,90

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Norante Vincenzo fu Domenico;
Est: con Scaramella Domenico ed altri;
Sud: con De Rosa Giovanna fu Carlo;
Ovest: con Norante Vincenzo fu Domenico.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.296.225 (unmilioneduecentonovantaseimiladuecentoventicinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2024.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Notaristefano Francesco fu Lorenzo, in comune di Massafra (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Notaristefano Francesco fu Lorenzo, per i terreni ricadenti nei comuni di Massafra (provincia di Taranto) e di Palagianello (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Notaristefano Francesco fu Lorenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto) della superficie di ettari 319.56.86, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 247.29.98, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 72.25.88.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 147. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Notaristefano Francesco fu Gian Lorenzo, in comune di Massafra (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 724)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Patimisco	109	1	—	Uliveto	II	11	47	36	9.178,83
Id.	109	2	—	Seminativo	III	3	93	10	1.179,30
Id.	109	12	—	Uliveto	II	9	53	70	7.629,60
Id.	109	13	—	Seminativo	III	1	27	90	383,70
Cannilo	103	1	—	Uliveto	II	7	63	54	6.108,31
Patimisco	103	2	—	Seminativo	II	11	65	00	5.242,50
Id.	103	3	—	Id.	III	13	61	55	4.084,65
Id.	103	4	—	Id.	III	4	79	30	1.437,90
Id.	103	6	—	Id.	II	14	42	76	6.492,42
Id.	103	10	—	Id.	III	1	54	50	463,50
Id.	103	11	—	Id.	II	0	00	84	3,78
Id.	111	1	—	Id.	III	6	37	40	1.912,20
				Totali		86	26	95	44.116,74

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso;

Sud: con la proprietà Demanio dello Stato;

Ovest: con la strada vicinale Maraglione.

L'intero corpo è intersecato nel senso nord-sud dalle strade vicinali di Patemisco e La Macchia e nel senso est-ovest da una strada di nuova costruzione.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 724)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Zaccagnino	20	13	—	Pascolo arborato	unica	0	36	05	41,46
Id.	20	4	—	Uliveto	V	28	97	20	6.373,84
Id.	20	9	—	Pascolo arborato	unica	1	44	80	166,52
Id.	20	10	—	Uliveto	II	24	97	00	19.976 —
Giuliano	37	4	—	Mandorleto	III	5	44	40	1.088,80
Id.	37	6	—	Uliveto	III	3	91	55	2.153,52
Id.	37	7	—	Pascolo arborato	unica	3	55	48	408,80
Id.	37	8	—	Id.	unica	1	53	57	176,61
Id.	37	34	—	Pascolo	unica	1	69	25	101,55
Id.	37	35	—	Mandorleto	III	0	83	06	166,12
Id.	37	36	—	Id.	III	0	82	38	164,76
Id.	37	47	—	Uliveto	III	17	12	80	9.420,40
Id.	37	5	—	Bosco alto fusto	III	0	95	30	42,89
				Totali		91	62	84	40.281,27

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la strada vicinale Zaccagnini;

Est: con la stessa proprietà De Notaristefano Francesco fu Gian Lorenzo;

Ovest: con il confine tra i territori dei comuni di Massafra e Mottola;

Sud: con la proprietà D'Onghia Vito di Giovanni ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n. 724*)					
Colombato di Sopra .	26	3	—	Uliveto . .	III	4	84	00	2.662 —
Id.	26	4	—	Pascolo arborato .	unica	0	65	00	74,75
Id.	26	5	—	Seminativo . .	VI	14	38	30	1.006,81
Id.	26	6	—	Uliveto .	IV	3	76	30	1.317,05
Id. .	26	7	—	Pascolo arborato	unica	4	37	80	503,47
Id.	26	11	—	Seminativo .	IV	15	70	10	3.140,20
Id.	26	57	—	Id.	IV	5	56	89	1.113,78
				Totali . . .		49	28	39	9.818,06

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà demanio dello Stato Ramo Marina;
Est: con la proprietà De Notaristefano Laura;
Ovest: con la strada vicinale Famosa;
Sud: con la proprietà di De Notaristefano Laura.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n. 724*)					
La Sete . . .	20	14	—	Pascolo cespugliato	III	3	11	80	140,31
Id. .	20	15	—	Uliveto	III	15	29	44	8.411, 2
Id.	20	28	—	Pascolo cespugliato .	III	1	71	56	77,20
				Totali . .		20	12	80	8.629,43

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la stessa proprietà De Notaristefano Francesco fu Gian Lorenzo;
Est: con la stessa proprietà De Notaristefano Francesco fu Gian Lorenzo e la strada vicinale Gravina Prattico;
Ovest: con la stessa proprietà De Notaristefano Francesco fu Gian Lorenzo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 14.538.552,75 (quattordicimilionicinquecentotrentottomilacinquecentocinquantadue e cent. 75) per il 1° corpo, L. 13.439.691,20 (tredicimilioniquattrocentotrentanovemilaseicentonovantuno e cent. 20) per il 2° corpo, L. 3.350.098,65 (tremilionitrecentocinquantamilanovantotto e cent. 65) per il 3° corpo, L. 2.919.868,05 (duemilioninovecentodiciannovemilaottocentosessantotto e cent. 5) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	86	26	95	44.116,74
2° Corpo . .	91	62	84	40.281,27
3° Corpo . .	49	28	39	9.818,06
4° Corpo	20	12	80	8.629,43
In complesso . . .	247	30	98	102.845,50

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 34.248.210,65 (trentaquattromilioniduecentoquarantottomiladuecentodieci e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Notaristefano Francesco fu Lorenzo, in comune di Massafra (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO
(Partita catastale n. 724)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Patimisco	105	4	—	Uliveto	I	0	04	37	48,07
Id.	105	5	—	Id.	I	0	13	06	143,66
Id.	105	6	—	Id.	I	0	11	49	126,39
Id.	105	7	—	Fabbricato rurale	—	0	06	06	—
Id.	105	8	—	Id.	—	0	00	32	—
Fontanella	105	14	—	Uliveto	I	4	75	00	5.225 —
Patimisco	104	2	—	Id.	II	16	16	92	12.935,36
Id.	104	1	—	Id.	II	10	42	50	8.340 —
Id.	104	4	a	Id.	II	10	14	25	8.114 —
Id.	104	4	b	Id.	I	6	06	47	6.671,18
Cannilo	103	1	—	Id.	II	24	19	54	19.356,33
				Totali		72	09	98	60.959,99

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Lazzaro Giovanni, dello stesso De Notaristefano Francesco Mottolese, dei signori Galante Berardino, Calamia Pietro, Damato Luigi, Alfarano Luigi ed altri;

Est: con proprietà demanio dello Stato;

Sud: con proprietà dello stesso e con proprietà demanio dello Stato.

Il corpo è intersecato nel senso nord-sud dalle strade vicinali di Patemisco e La Macchia.

2° CORPO
(Partita catastale n. 724)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Patemisco	106	1	—	Uliveto	III	0	15	90	87,45

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stradella vicinale Stradella;

Est: con la proprietà Maraglione Domenico fu Rocco ed altri;

Ovest: con la strada vicinale Patemisco.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	72	09	98	60.959,99
2° Corpo	0	15	90	87,45
In complesso	72	25	88	61.047,44

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2025.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Notaristefano Francesco fu Lorenzo, in comune di Palagianello (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Notaristefano Francesco fu Lorenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, si è riservato di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti del medesimo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Notaristefano Francesco fu Lorenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 32.40.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 146. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Notaristefano Francesco fu Lorenzo, in comune di Palagianello (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 255*)					
Fontana Fico	15	10	—	Seminativo	IV	6	40	88	608,84
Id.	15	11	—	Fabbricato rurale	—	0	08	91	—
Id.	15	12	—	Frutteto	unica	0	21	95	148,16
Id.	15	13	—	Id.	unica	0	88	92	600,21
Id.	15	14	—	Seminativo	II	1	56	55	407,03
Id.	15	15	—	Id.	III	2	95	55	591,10
Id.	15	16	—	Id.	III	1	64	62	329,24
Id.	15	41	—	Id.	III	1	09	48	218,96
					Totali . . .	14	86	86	2.903,54

I *terreni sopradescritti confinano:*
Nord: col regio tratturello Tarantino;
Est: con la gravina di Palagianello;
Ovest: con la strada vicinale del Titolato;
Sud: con la proprietà Lippolis Vito fu Giovanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 254*)					
Fontana Fico	14	39	—	Uliveto	I	3	61	05	3.610,50
Id.	14	40	—	Id.	II	5	29	01	4.099,83
Id.	14	41	—	Id.	I	8	63	55	8.635,50
					Totali	17	53	61	16.345,83

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con regio tratturello Tarantino;
Est: con proprietà Spinelli Leonardo fu Francesco ed altri;
Ovest: con proprietà D'Onghia Giovanni fu Giovanni Antonio;
Sud: con proprietà Ostuni Adriano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.001.023,65 (unmilioneunmilaventitre e cent. 65) per il 1° corpo, L. 5.189.934,75 (cinquemilionicentottantanovemilanovecentotrentaquattro e cent. 75) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo . . .	14	86	86	2.903,54
2° Corpo	17	53	61	16.345,83
In complesso	32	40	47	19.249,37

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.190.958,40 (seimilionicentonovantamilanovecentocinquantotto e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2026

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Pasquale Aurelio fu Raffaele, in comune di Torremaggiore (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Pasquale Aurelio fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato inoltre che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Pasquale Aurelio fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), della superficie di ettari 105.98.15, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 67.72.11, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 38.26.04.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 178. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Pasquale Aurelio fu Raffaele, in comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1097)					
Salattolo	85	33	a	Pascolo	II	8	42	52	1.516,54
Id.	85	9	a	Seminativo	III	17	10	02	4.446,05
Id.	85	35	a	Id.	II	9	70	58	4.173,49
Acci	89	1	—	Id.	III	2	26	25	588,25
Id.	85	17	—	Id.	II	5	39	38	2.319,33
Salattolo	86	38	a	Id.	II	0	57	50	247,25
Id.	86	12	a	Id.	III	8	04	40	2.091,44
Acci	86	10	—	Id.	II	2	00	20	860,86
Id.	86	7	—	Pascolo	II	0	41	73	75,11
Id.	86	5	—	Fabbricato rurale	—	0	03	72	—
Id.	86	9	—	Seminativo	III	1	29	31	336,21
				Totali . . .		55	25	61	16.654,53

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Valente Luigi fu Giuseppe ed altri;
Nord-est: con la stessa proprietà;
Sud: con la stessa proprietà;
Sud-ovest: con la strada vicinale Costa di Borea-Pietra Monte Corvino e con La Medica Maria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1097)					
Costa di Borio	87	8	c	Seminativo	III	12	46	50	3.240,91

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con la strada vicinale Costa di Borea-Pietra Monte Corvino;
Sud-est: con la Medica fratelli fu Ferdinando e con De Pasquale Maria di Aurelio;
Sud: con proprietà dello stesso;
Nord-ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.426.190,55 (quattromilioniquattrocentoventiseimilacentonovanta e cent. 55) per il 1° corpo e di L. 891.250,25 (ottocentonovantunomiladuecentocinquanta e cent. 25) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	55	25	61	16.654,53
2° Corpo	12	46	50	3.240,91
In complesso . . .	72	75	62	19.895,44

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.317.440,80 (cinquemilionitrecentodiciassettemilaquattrocentoquaranta e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Pasquale Aurelio fu Raffaele, in comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

(*Partita catastale n.* 1097)

CORPO UNICO

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Costa di Borio	87	8/b	—	Seminativo	III	5	03	51	1.309,15
Id. .	87	8/c	—	Id.	III	33	22	53	8.638,57
				Totali . . .		38	26	04	9.947,72

I terreni sopradescritti confinano:

Sud-est: con la ditta La Medica fratelli fu Ferdinando e con la ditta De Pasquale Maria di Aurelio;

Sud: con il comune di Castelnuovo della Daunia;

Nord-ovest: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2027.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Peppo Alfonso fu Federico, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Peppo Alfonso fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Peppo Alfonso fu Federico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 8.92.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 179. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Peppo Alfonso fu Federico, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 705*)					
Papaiorio	18	188	—	Seminativo	II	8	92	50	3.570 —

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Di Giovine Oreste fu Giuseppe;
Est: con Di Giovine Oreste fu Giuseppe;
Sud: con la strada comunale Papaiorio;
Ovest: con lo stesso De Peppo Alfonso fu Federico.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 928.200 (novecentoventottomiladuecento), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2028.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Petra Giulio fu Carlo, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Petra Giulio fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Petra Giulio fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 4.90.19, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 177. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Petra Giulio fu Carlo, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 1515*)					
Cantore . . .	41	8	—	Seminativo	III	4	90	19	1.519.60

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stessa proprietà;
Est: con la strada provinciale Foggia-S. Severo;
Sud: con Brancia Rosa;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 410.292 (quattrocentodiecimiladuecentonovantadue), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2029.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Errico Gerardo di Potito, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Errico Gerardo di Potito, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Errico Gerardo di Potito, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 12.39.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 176. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Errico Gerardo di Potito, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Suba.terno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 8064*)									
S. Andrea	376	1	—	Seminativo	III	12	39	05	3.717,14

Il terreni sopradescritto confina:
Nord-ovest: con la stessa proprietà e con Russo Michele di Savino;
Est: con Specchio Giovanna di Nicola;
Sud-est: con O.N.C. e con Monterisi Lucia fu Savino;
Sud-ovest: con Perfetti Maria fu Raffaele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.003.627,80 (unmilionetremilaseicentoventisette e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2030.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Ruggieri Pietro fu Nicola, in comune di Miglionico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Ruggieri Pietro fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Miglionico (provincia di Matera) ;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Ruggieri Pietro fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Miglionico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 93.02.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 175. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Ruggieri Pietro fu Nicola, in comune di Miglionico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 803*)					
Tre Confini	28	11	—	Seminativo	III	9	00	36	2.160.86
Id.	28	16	—	Id.	II	2	68	32	831 79
Id.	28	12	—	Id.	III	4	08	68	980.83
Id.	28	13	—	Incolto produttivo	unica	20	11	94	281,67
Id.	28	38	—	Pascolo	III	4	77	66	152.85
Id.	28	39	—	Pascolo cespugliato	III	7	78	85	342,70
Id.	28	24	—	Seminativo	III	12	66	43	3.039,43
Id.	28	17	—	Id.	II	6	71	29	2.081 —
Id.	28	14	—	Pascolo	II	25	18	71	1.385,29
				Totali		93	02	24	11.256,42

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada comunale Pozzo Calaprece;
Sud: con terreni della stessa proprietà;
Est: con terreni della stessa proprietà;
Ovest: con proprietà Cuscianna Nicola.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.398.468,60 (tremilionitrecentonovantottomilaquattrocentosessantotto e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9162797) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.